



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario (relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.sa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 19 maggio 2021, ex art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Galbiate

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;



vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 4 maggio 2021, con cui il Sindaco del Comune di Galbiate ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

udito il relatore dott.ssa Alessandra Cucuzza;

PREMESSO IN FATTO

Il Commissario straordinario del Comune di Galbiate, dopo aver illustrato alcuni passaggi della normativa in tema di obblighi di dismissione delle partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche ed, in particolare, della deroga temporanea introdotta dall'art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha chiesto di conoscere il parere della Sezione *"in merito all'obbligo del rispetto del termine del 31 dicembre 2021 per la dismissione per alienazione delle quote societarie e quali azioni minime debbano essere intraprese perché l'obbligo possa considerarsi ottemperato"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Commissario straordinario del Comune di Galbiate che, seppure provvisoriamente, esercita i poteri conferiti al Sindaco e, dunque, rappresenta l'ente locale.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica. L'attività consultiva, infatti, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (ex multis deliberazione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale. Pertanto, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione, generale ed astratta, relativa all'interpretazione della normativa di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità degli atti eventualmente posti in essere dall'ente.

2. Merito.

L'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 detta la disciplina della "revisione straordinaria delle partecipazioni", prevedendo che, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando fra queste quelle che devono essere alienate. L'alienazione deve essere realizzata entro un anno dalla conclusione della predetta ricognizione, con la conseguenza che, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a norma dell'art. 24 co. 5, d. lgs. 175/2016, *"il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*.

Come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, *"l'iter che deve essere percorso a valle dell'accertamento da parte dell'Amministrazione partecipante dell'assenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in una società appare, dunque, interamente e inderogabilmente definito a livello legislativo, non residuando, conseguentemente, come adombrato dall'Amministrazione istante alcun margine per procedure alternative a quelle ora richiamate. Ove, infatti, non si riesca a cedere sul mercato la partecipazione o la stessa non venga acquisita dagli*

altri soci e la società non abbia le risorse per procedere al riacquisto delle azioni, residua l'obbligo di deliberare lo scioglimento della società, avviandone la liquidazione” (Sez. reg. controllo Abruzzo n. 179/2019/PAR).

La cogenza di tale percorso è, peraltro, rafforzata dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 723, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha aggiunto all'art. 24 del d.lgs. 175/2016 il comma 5 bis, a norma del quale *“a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*. La norma ha, infatti, introdotto una deroga temporanea che, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, consente di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma dell'art. 24 (in senso analogo anche Sez. reg. controllo Valle d'Aosta, n. 7/2019).

È, pertanto, evidente che, allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, ritiene che *“l'art. 24, co. 5 bis, del d.lgs. 175/2016 ha introdotto una deroga temporanea alla disciplina prevista dai commi 4 e 5, consentendo, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma dell'art. 24. Allo scadere del termine del 31 dicembre 2021 tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-*

ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 19 maggio 2021.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

24 maggio 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)